



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Alla Giunta Regionale dell'Abruzzo  
Dipartimento Territorio – Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Epc

Disp. Prot. 7733 del 29/12/2020  
Class 34.43.01/152/2020  
Ref. Is. 450470/20 del 17/12/2020  
Allegati -

**Oggetto:** Ancarano (TE) – Prot. n. 45040/20 del 17-12-2020 – Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Modifica sostanziale impianto sito in via Bonifica del Tronto – Foglio 1 partt. 150, 151, 590, 352 – Titolare attività S.A.M.I.C.A. s.r.l.. Trasmissione osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. [M/P 7733/20]

Con riferimento alla pratica in oggetto, pervenuta il 17/12/2020 e acquisita il 29/12/2020 al prot. 7733, questa Soprintendenza:

- esaminata la documentazione relativa alla suddetta istanza pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo: [https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1782:verifica-di-assogettabilita-a-via-di-cui-all-art-19-del-dlgs-n-15206-e-ss-mm-ii-..-modifica-sostanziale-impianto-sito-in-via-bonifica-del-tronto](https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1782:verifica-di-assogettabilita-a-via-di-cui-all-art-19-del-dlgs-n-15206-e-ss-mm-ii-..-modifica-sostanziale-impianto-sito-in-via-bonifica-del-tronto), presentata dalla Ditta S.A.M.I.C.A. s.r.l. e consistente nella "Modifica sostanziale dell'impianto sito in via Bonifica del Tronto, nel comune di Ancarano, autorizzato con AUA n. 6048 del 10.11.2020 rilasciata dal SUAP di Ancarano per l'attività di produzione calcestruzzi e di recupero delle ceneri volanti utilizzate per il confezionamento di calcestruzzo;
- verificato che la situazione vincolistica dell'area occupata dall'attuale impianto, localizzato nel comune di Ancarano, in via Bonifica del Tronto, è la seguente:

**Beni archeologici**

Non risultano ambiti di interesse archeologico tutelati con specifici decreti ministeriali, né risultano aree archeologiche segnalate negli strumenti di pianificazione urbanistica.

**Beni paesaggistici**

Parte dell'area occupata dall'impianto è compresa in un ambito paesaggistico tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per la presenza del fiume Tronto.

L'area è esterna al Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (PRP) vigente.

**Beni architettonici**

Non risultano all'interno dell'area di intervento beni monumentali tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) o tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1;

- considerato che la ditta intende modificare l'attività, da produzione di calcestruzzi a produzione di conglomerati bituminosi mediante utilizzo di materie prime secondarie derivanti dal recupero del fresato d'asfalto, aumentando la capacità complessiva dell'attuale impianto e cessando l'attività di recupero delle ceneri volanti; nel P.R.E. tale area è identificata come "industriale e di completamento – sottozona D6";

- considerato che nello Studio Preliminare Ambientale si dichiara che nella nuova configurazione strutturale ed impiantistica dell'area non è prevista la realizzazione di nuovi manufatti edilizi oltre a quelli già presenti (servizi, officina e ufficio pesa e impianto pesa interrato); è previsto di impermeabilizzare con una pavimentazione in conglomerato cementizio la restante zona sita sull'estremo lato sud-est dell'area in oggetto, non sottoposta alla tutela paesaggistica; lo stesso di tipo di pavimentazione è



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: [sabap-ch-pe@beniculturali.it](mailto:sabap-ch-pe@beniculturali.it); PEC: [mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it)

già presente nella zona compresa nella fascia di rispetto di 150 mt del Fiume Tronto; è prevista l'installazione di un *impianto mobile di trattamento/lavorazione dei rifiuti* (in sostituzione dell'impianto di produzione conglomerati cementizi) e di un *impianto di produzione conglomerato bituminoso discontinuo Marini*;

- considerato che nello Studio Preliminare Ambientale si dichiara che "l'area dove si sviluppa l'impianto della SAMICA rientra parzialmente nella fascia di 150 mt dal Fiume Tronto, ma l'area di gestione rifiuti è ubicata oltre la linea virtuale dei 150 mt dal Fiume Tronto" e che dunque non ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 di cui all'art. 142 c.1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; che tuttavia nello stato di progetto gli interventi proposti sembrano riguardare anche la porzione dell'area compresa all'interno della suddetta fascia di rispetto;

- considerato che nello Studio Preliminare Ambientale, l'analisi della componente "Paesaggio", in particolare modo riferita alla eventuale percezione visiva dell'impianto, non rileva effetti sul limitrofo contesto ripariale del Fiume Tronto seppur parte dell'area d'intervento è inserita nella fascia di rispetto di 150 metri tesa invece a tutelarla; nel caso in particolare, considerato che l'impianto di produzione conglomerati bituminosi si sviluppa in altezza per circa 20 mt, andrebbe posta particolare attenzione non solo agli obblighi inerenti la tutela paesaggistica della porzione d'area che ricade nella suddetta fascia di rispetto ma anche quelli di *prossimità* con il vicino contesto ripariale ancora conservato;

per quanto di competenza, ritiene che l'intervento in oggetto sia da assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto, pur se riferito ad impianto esistente, è necessario che vengano ampiamente e più approfonditamente valutate le possibili ricadute significative sul paesaggio di riferimento.

A tal fine si ritiene necessario che nei successivi livelli di approfondimento vengano affrontati i seguenti aspetti:

- si richiede di verificare ed indicare negli elaborati grafici di progetto il limite di 150 mt dalle sponde o piedi degli argini del Fiume Tronto di cui all'art. 142 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. al fine di favorire la lettura degli interventi eventualmente compresi all'interno della suddetta fascia di rispetto;
- la modifica dell'impianto esistente con l'allestimento/collocazione delle nuove strutture (a titolo di esempio, blocchi in calcestruzzo di delimitazione dei settori di stoccaggio dei rifiuti) e dei macchinari di trattamento e produzione deve essere valutata avendo cura di evidenziare gli elementi detrattori della componente paesaggio, nel caso specifico riferito agli ambiti protetti del Fiume Tronto all'interno dei quali è compresa parte dell'area d'intervento. A tal proposito, al margine di una scrupolosa valutazione degli impatti sulla componente ambientale "paesaggio" nella "fase di realizzazione", sia valutato e proposto l'uso di opportune opere di mitigazione, ed anche di sistemazione finale dell'area già utilizzata;
- anche se, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano attestati rinvenimenti archeologici nell'area interessata, si ricorda sin d'ora che, nel caso in cui durante le lavorazioni in progetto si verificassero scoperte fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Si ricorda infine che tale procedura non solleva tuttavia dalla successiva richiesta del parere di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi e secondo le procedure del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., sul singolo intervento di cui all'oggetto.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

CP/GA

#### IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. CARLA PANCALDI  
carla.pancaldi@beniculturali.it  
DOTT.SSA GILDA ASSENTI  
gilda.assenti@beniculturali.it

#### IL DIRETTORE Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEO: [sabap-ch-pe@beniculturali.it](mailto:sabap-ch-pe@beniculturali.it); PEC: [mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it)



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0035112/21	01/02/2021	PEC	<b>Mittente:</b> MBAC-SABAP-CH-PE@MAILCERT.BENICULTURALI.IT	
<b>Oggetto:</b>	MIBACT MIBACT_SABAP-CH-PE 01/02/2021 0001568-P - ANCARANO - SAMICA SRL - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA - REGIONE ABRUZZO, PROT. N. RA/DPC002/0450407/20: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006-RICHIEDENTE S.A.M.I.C.A. SRL. TRASMISSIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II.. [M/P 7733/20]#27778503#						
<b>Impronta:</b>	5DD33F8C246B9D9EF1212F14DA7425C2E7231020F083CF6A3059AEF37F39D512						